



## COMUNE DI CONDOFURI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

\* \* \* \* \*

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*Deliberazione n. 54 del 06.07.20*

**OGGETTO: SERVIZI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ STRADALE MEDIANTE BONIFICA AMBIENTALE DELL'AREA INTERESSATA DA INCIDENTI. ATTO DI INDIRIZZO.**

L'anno **DUEMILAVENTI**, questo giorno **SEI** del mese di **LUGLIO** alle ore **12:00** convocata con le prescritte modalità e nella sala delle adunanze presso la sede della delegazione comunale di Condofuri Marina si è riunita la giunta Comunale. All'appello nominale risulta:

Cognome e Nome	carica	Presenti	Assenti
IARIA Tommaso	Sindaco	X	
MANTI Filippo Leonardo	Vice Sindaco	X	
PONTARI Maria Giuseppina	Assessore	X	
NUCERA Carolina Valentina	Assessore		x
MESIANO Carmelo	Assessore	x	
	<b>Totale Presenti/Assenti</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Manuela Falduto ;

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, dott. Tommaso Iaria, nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'Ordine del Giorno.

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, come integrato dal D.L. 174/12, conv. in legge 213/12, il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa", come riportato in calce alla presente deliberazione;

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, come integrato dal D.L. 174/12, conv. in legge 213/12, il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa", come riportato in calce alla presente deliberazione;

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

**CHE** il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”, all’art. 1 prevede tra i principi generali la sicurezza delle persone nella circolazione stradale e che la sicurezza rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;

**CHE** l’art. 14, rubricato “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”, stabilisce che tra i compiti degli enti proprietari delle strade rientra la manutenzione e la pulizia delle stesse e che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, mentre il combinato disposto di cui al successivo art.15, comma 1, lettera f) ed art. 211, prevedono il divieto di gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze, con l’indicazione delle sanzioni pecuniari per le relative violazioni e la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi;

**CHE** ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152, recante: “Norme in Materia Ambientale”, il Comune ha altresì l’obbligo di procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi e che gli interventi di bonifica ambientale post incidente siano effettuati nel pieno rispetto della normativa di riferimento; dalle richiamate disposizioni legislative risulta l’obbligo per l’Ente proprietario della strada di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, nonché l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi mediante l’eliminazione di rifiuti abbandonati e depositati sul suolo e nel suolo, oltre alla pulitura della piattaforma stradale le cui condizioni risultano compromesse a seguito di incidenti stradali; le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente possono riassumersi:

- nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.); nel recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento

- dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.);

- nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente;

- il consolidato orientamento giurisprudenziale individua responsabilità di carattere civile per la P.A. e penale in capo agli amministratori, derivante dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade e, pertanto, riveste particolare importanza l’attività post incidente, in quanto al verificarsi di incidenti stradali le condizioni del manto stradale possono risultare compromesse e questo può incidere in modo significativo sia sulla sicurezza della circolazione sia in materia ambientale; il corretto, tempestivo ed efficiente adempimento del suddetto obbligo normativo, che impone agli Enti locali di provvedere nel miglior modo possibile alla cura dell’interesse pubblico generale consistente nella sicurezza stradale, che l’Ente - come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall’art. 14 che disciplina la responsabilità dell’Ente proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale - deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti stradali, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall’art. 211;

**CHE** l’Ente è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero “*La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato*”, e nel perseguimento di tale finalità occorre tener conto del rispetto della legislazione vigente in materia di salvaguardia, specie quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell’Ambiente;

**CHE** il Decreto Legislativo n. 285/1992 - Codice della Strada - all’art. 15 lettera f) vieta di “*depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze*”; all’art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscido o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad *adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma II), ed inoltre, deve provvedere a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l’Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;

**CHE** l’art. 15, comma 1, lettera f-bis, del Decreto Legislativo n. 285/1992 - Codice della Strada -, inserito dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, rubricato “*Atti vietati*” prevede che “*su tutte le strade e loro pertinenze è vietato (...) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in*

movimento". Per le violazioni a tale divieto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 400;

**CHE** l'Ente, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali; le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:

- o nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), il recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.),
- o nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente.

#### **CONSIDERATO:**

**CHE** i servizi sopra descritti non sono attualmente svolti dall'Ente in modo efficace e non risulta agevole l'avvio della procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli;

**CHE** per la corretta e regolare esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni di cui l'Ente non ha alcuna disponibilità;

**CHE** la creazione all'interno dell'Ente di strutture operative per la realizzazione dell'attività di ripristino post incidente e dell'organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi sostenuti per l'operatività del servizio nei confronti delle compagnie assicurative risulterebbe onerosa in termini di risorse umane ed economiche;

**CHE** per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un Operatore esterno, in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative;

**CHE**, a fronte dell'affidamento ad un Operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi l'Ente beneficerà del *servizio di ripristino post incidente* anche per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;

**CHE** l'Ente, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di Operatore esterno, non è investita di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente proprietario della rete stradale e l'Operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come *concessione di servizi* conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, pertanto, *"la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio"*; nella fattispecie *de quo*, l'Operatore esterno riceve, quale controprestazione dell'affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del medesimo servizio di ripristino post incidente, nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali;

#### **RILEVATO:**

**CHE** l'Ente, ai fini del regolare e trasparente affidamento del servizio ha individuato, sin d'ora, le tipologie degli interventi, i caratteri e i requisiti essenziali ai fini dell'efficace realizzazione del servizio su tutta la rete stradale afferente all'Ente;

**CHE** le tipologie di intervento che l'Ente intende affidare all'interno del *servizio di ripristino post incidente*, consistono nell'attività eseguita in situazione di emergenza, tesa al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e alla reintegra delle matrici ambientali, post incidente, consistente nella pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze mediante:

- "intervento standard", il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
- "interventi senza individuazione del veicolo responsabile", gli interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative;
- "interventi perdita di carico", l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti.

**CHE** l'Ente, in virtù dei precisi interessi che vengono in rilievo e che s'intendono tutelare con l'affidamento del servizio di ripristino post incidente (l'incolumità personale, la salute pubblica, la salvaguardia ambientale, la fluidità della circolazione stradale, la sicurezza dei lavoratori) intende realizzare detto servizio attraverso Operatore esterno che con comprovata esperienza e capacità tecnico-operativa, possa al meglio rendere il servizio a beneficio della collettività;

**PRESO ATTO:**

**CHE** il servizio non comporta alcun onere economico per gli Enti proprietari/gestori delle strade, in quanto l'operatore esterno verrà remunerato provvedendo a recuperare il costo degli interventi effettuati dalle compagnie assicurative dei veicoli responsabili dei sinistri.

Che l'operatore esterno dovrà operare, quindi, in regime di "Concessione di Servizi" (disciplinato dall'art. 30 del codice dei Contratti pubblici) e riceverà quale corrispettivo unicamente la gestione e lo sfruttamento economico del servizio, quindi mai e in nessun caso l'Amministrazione è tenuta a pagare per l'esecuzione degli interventi di ripristino,

**CHE** l'operatore esterno dovrà garantire i suoi interventi anche in assenza dei dati del Responsabile civile e perciò senza alcuna possibilità di ottenere il risarcimento dalle Compagnie assicurative; In tal caso, i relativi costi restano totalmente a proprio carico;

**CONSIDERATO** che allo stato per l'Amministrazione comunale è oggettivamente difficoltoso provvedere direttamente ed autonomamente alla gestione dell'attività di ripristino post incidente stradale, sia nella fase meramente operativa e sia in quella relativa alla procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale, in quanto per la corretta esecuzione degli interventi concernenti il servizio de quo è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni di cui l'Amministrazione non ha alcuna disponibilità e la creazione di strutture operative per le attività di ripristino post incidente risulterebbe complessa ed onerosa in termini di risorse umane e finanziarie;

**RITENUTO**, pertanto, dare atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica affinché attivi le procedure volte all'individuazione di un soggetto esterno cui affidare i servizi per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante bonifica ambientale dell'area interessata da incidenti alle condizioni indicate nella narrativa che precede, prendendo atto che la controprestazione a favore del soggetto affidatario del servizio dovrà consistere unicamente nel diritto di ricevere il recupero di quanto vantato nei confronti delle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali e che nessun onere è o sarà a carico del bilancio comunale, anche nel caso in cui il conducente colpevole dell'incidente sia rimasto sconosciuto;

**CONSIDERATO** che tale indirizzo risponde ai principi di efficienza, efficacia e adeguatezza dell'azione amministrativa in relazione agli scopi sociali dei servizi demandati alla competenza del Ente;

**RITENUTO** di provvedere in merito

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il vigente Statuto del Comune;

**A VOTI UNANIMI**, espressi per alzata di mano;

## D E L I B E R A

- 1) **Di dare atto** che la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo e qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- 2) **Di dare atto di indirizzo** al Responsabile dell'Area Tecnica affinché attivi le procedure volte all'individuazione di un soggetto esterno cui affidare i servizi per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante bonifica ambientale dell'area interessata da incidenti alle condizioni indicate nella narrativa che precede, dando atto che la controprestazione a favore del soggetto affidatario del servizio dovrà consistere unicamente nel diritto di ricevere il recupero di quanto vantato nei confronti delle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali e che nessun onere è o sarà a carico del bilancio comunale, anche nel caso in cui il conducente colpevole dell'incidente sia rimasto sconosciuto;
- 3) **Di demandare** al Responsabile competente l'adozione dei provvedimenti conseguenziali al presente atto deliberativo;
- 4) **Di dare atto** che il presente atto verrà pubblicato sull'albo on line del Comune contestualmente alla comunicazione ai capigruppo consiliari;

Infine la Giunta comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000.

*Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto*

IL SINDACO  
F.to Dott. Tommaso Iaria

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Manuela Falduto

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica F.to Arch. Rosanna Grasso	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_ Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 20.07.2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

Condofuri li 20-07-2020

L'addetto alla Pubblicazione  
F.to Glu

CERTIFICATO DI  
ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

Condofuri li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Manuela Falduto

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune , senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 dello stesso D. Lgs. 267/2000

Data

L' addetto alla pubblicazione  
F.to \_\_\_\_\_

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. \_\_\_\_\_ FOGLI.

DATA \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Manuela Falduto